



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n° 107 del 19/06/2026

Settore: SETTORE VI - POLIZIA

MUNICIPALE

Ufficio proponente: UFFICIO RESPONSABILE SETTORE VI

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 E COMMA 7 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, AL FINE DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI IN AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI AGGREGAZIONE NOTTURNA. LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BIBITE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE

IL SINDACO

Premesso che

- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *"In particolare...le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale..., in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di ...pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"*;

- l'art. 50 comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.*

- la norma sopra citata contempla la funzione in capo al sindaco di porre temporaneo rimedio a tali situazioni anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- nel Comune di Cinisi sono presenti numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigianali alimentari, frequentati da parecchi avventori anche di giovane età, in orari serali e notturni;

Considerato che tra le altre circostanze, l'abbandono di contenitori di bevande in vetro e latta si verifica soprattutto in orario serale e notturno ed è direttamente collegato alla somministrazione e vendita, da parte di pubblici esercizi ed altri esercizi commerciali, delle suddette bevande che

sovente vengono consumate anche al di fuori dei locali (o nelle aree in concessione) e, subito dopo, abbandonate per strade, piazze e marciapiedi, senza alcun riguardo al decoro ed alla sicurezza o all'incolumità delle persone.

Ritenuto quindi che la norma citata assegna al primo cittadino la competenza ad adottare provvedimenti che vadano a ridurre la capacità e l'effetto disturbante delle attività imprenditoriali collegate a vendita, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, a prescindere dalla tipologia di quanto somministrato/distribuito/erogato, con la dichiarata finalità di renderne compatibile l'esercizio con il presidio di primari diritti dei cittadini attinti;

Ritenute attualmente sussistenti ragioni d'urgenza sulla scorta di numerose segnalazioni di cittadini ed interventi di pubblici ufficiali, dai quali emerge l'intensità e l'opportunità di intervento immediato, al fine di evitare ulteriori conseguenze impattanti sulla popolazione residente;

Ritenuto, che il disturbo del riposo delle persone residenti nel centro urbano del Comune di Cinisi nelle aree caratterizzate dalla presenza di diversi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, sia direttamente proporzionale al carico antropico aggiuntivo connesso a tali attività;

Ritenuto ancora che tale carico antropico aggiuntivo espliciti i propri effetti nocivi soprattutto nelle tarde ore notturne e che necessiti trovare una giusta contemperazione tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo;

Ritenuto che le suddette criticità impongono specifiche prescrizioni sul consumo in area pubblica di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta ed una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita delle suddette bevande in tutto il territorio comunale.

Dato atto, comunque, che le forze di polizia dello Stato e la Polizia Locale di Cinisi possano complementariamente intervenire, al di fuori di questi orari, con tutti gli strumenti di cui agli articoli 32 (Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande), 35 (Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via), 65 (Disturbo della quiete e del riposo delle persone) del Regolamento di polizia urbana del Comune di Cinisi, nonché gli strumenti previsti dall'articolo 659 c.p (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);

Considerato che

- le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e della sicurezza pubblica, pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato costituzionale e della vigente normativa, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia;

- l'ordinanza contingibile e urgente è lo strumento più idoneo al contrasto dei fenomeni di cui sopra;

Visti,

- gli articoli 7-bis e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- (tra gli altri) gli articoli 32, 35, 65, 66, 67 e 68 del Regolamento di polizia urbana del Comune di Cinisi, approvato con delibera di CC. N.7 del 24/02/2005;
- l'art. 659 c.p.;
- l'art.12 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi) del decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e ss.mm.ii.;
- l'art.100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- gli artt. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 125/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- la L. n.689/81 e s.m.i.;
- la L. n. 287/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 28/99 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Cinisi;

Per i motivi evidenziati in premessa;

ORDINA

DAL 19.06.2026 AL 18.07.2026, COMPRESO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

1. Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto **divieto di vendere per asporto, o cedere a terzi** a qualsiasi titolo, bevande di qualsiasi specie, sia alcoliche che superalcoliche, **in contenitori di vetro e latta dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo**. E' consentita alle attività all'uopo autorizzate la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda anche in contenitori di vetro solo per consumazioni al tavolo ubicato nei propri locali o negli spazi pubblici dati in concessione. **La somministrazione per consumazioni al tavolo di bevande alcoliche e superalcoliche è comunque consentita sino alle ore 03:30.**

2. Ai gestori dei **distributori automatici h 24** è fatto assoluto divieto di erogare bevande di qualsiasi tipo in vetro e latta ed altresì bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 23,00 alle ore 06,00** del giorno successivo.

3. **Dalle 23,00 fino alle ore 6,00** è altresì vietato, **in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi dei precedenti punti con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona ecc.).

4. Per le predette finalità, **i titolari o gestori delle attività di cui ai punti precedenti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto** e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo. A tal proposito i titolari o gestori delle attività di cui al punto 1 potranno servirsi di stewards o figure simili nel rispetto della normativa vigente.

5. È fatto **divieto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di organizzare intrattenimenti musicali o spettacoli con o senza ballo, cabaret, karaoke, DJ Set o altre manifestazioni** che prevedano l'utilizzo di strumentazione musicale complementari alle attività di somministrazione, se non previa autorizzazione *ex art.* 68 e 69 T.U.L.P.S., ove necessaria.

È consentito, comunque, l'utilizzo di impianto di filodiffusione musicale installato presso i rispettivi esercizi commerciali, in solo sottofondo, per cui a volume contenuto ed in funzione ancillare e servente rispetto all'attività primaria della somministrazione di alimenti e bevande.

6. Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è **fatto OBBLIGO di chiudere le attività di cui sopra alle ore 04,00 e di non aprirle primadelle ore 05,00.**

INDICAZIONI OPERATIVE A CARICO DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI

I gestori di pubblici servizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di esporre all'interno e all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dalla presente ordinanza. Dovranno altresì assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dello spazio pubblico antistante l'esercizio commerciale e quello loro concesso in uso, che devono essere tenuti privi di rifiuti in vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cinisi.

SI RACCOMANDA, ALTRESI', LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO DEL DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18.

INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEL DECORO CITTADINO

E' già fatto divieto, dalla normativa penale e dal regolamento comunale di polizia urbana, a chiunque di porre in essere comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida notturne, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici.

SANZIONI E CONTROLLI

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1 della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 e in caso di recidiva con le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Nei casi di reiterata inosservanza delle predette disposizioni, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 del T.U.L.P.S..

Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti n. 2, 3, 4, 5 e 6, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti in materia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cinisi e sia notificata dal Messo a tutti i titolari e gestori degli esercizi commerciali del territorio comunale.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa.

La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. di Partinico;
- Guardia di Finanza di Partinico;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Compagnia Carabinieri di Carini;
- Stazione Carabinieri di Cinisi;
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Cinisi;

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che

regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Cinisi, 19/06/2026

IL SINDACO
VERA ABBATE / ArubaPEC S.p.A.